



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, ED I PAESI DELL'AMERICA LATINA E DEI CARAIBI, DALL'ALTRA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 25 OTTOBRE 2016

Art. 11 (Accordo)

Funzioni del consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina il presidente e il direttore esecutivo della Fondazione;
- b) adotta gli orientamenti generali per le attività della Fondazione e ne stabilisce le priorità operative e il regolamento interno, nonché le misure necessarie per garantire la trasparenza e la rendicontabilità per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento esterno;
- c) approva la conclusione dell'accordo relativo alla sede, nonché di altri accordi o intese che la Fondazione può concludere con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in materia di privilegi e immunità;
- d) adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
- e) approva le modifiche della struttura organizzativa della Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
- f) adotta un programma di lavoro pluriennale, compresa una stima di bilancio pluriennale, in linea di principio in una prospettiva quadriennale, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo;
- g) adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e le attività per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo e nel quadro del programma pluriennale;
- h) adotta il bilancio annuale per l'anno successivo;
- i) approva i criteri per il controllo e l'audit dei progetti della Fondazione, nonché per la presentazione di relazioni su detti progetti;
- j) adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari della Fondazione per l'anno precedente;
- k) fornisce orientamento e consulenza al presidente e al direttore esecutivo;

- l) propone alle parti modifiche del presente accordo;
- m) valuta lo sviluppo delle attività della Fondazione e adotta misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo;
- n) risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e delle relative modifiche;
- o) revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo;
- p) approva l'instaurazione del partenariato strategico;
- q) approva la conclusione di qualsiasi accordo o strumento giuridico negoziato in conformità dell'art. 15, paragrafo 4, lettera i).

Versione in vigore dal 30 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

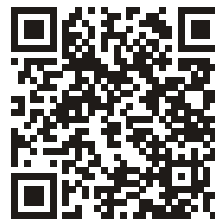
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016
Estremi	Legge 13 ottobre 2020, n. 140
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-140-2020/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it